

COMUNE DI VILLA BASILICA
PROV. DI LUCCA

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 48 del 27.9.2001

Oggetto: Approvazione regolamento degli interventi e dei servizi di protezione sociale.

L'anno duemilauno il giorno ventisette del mese di settembre alle ore 21.40 nell'aula consiliare del civico palazzo, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nei modi di legge, in seduta straordinaria pubblica di prima convocazione, sotto la presidenza del Sig. sindaco.

CONSIGLIERI:

ANSALDI Geom Marco	Presente
CALAMARI Danilo	Presente
DEL FREO Marco	Presente
MESCHI Alvisè	Presente
NARDI Giocondo	Presente
BERTOLINI Giocondo	Presente
GIUSTI Claudio	Presente
LAZZARI Gianfranco	Presente
ANSALDI M.Rita Agata	Presente
CARDINOTTI Augusto	Assente
BALLINI Giordano	Presente
FAINA Antonio Benvenuto	Presente
ANSALDI Giustina	Presente

E pertanto sono presenti Consiglieri n.12 ed assenti Consiglieri n. 1

Presiede l'adunanza il Sig. **ANSALDI Geom. Marco**

Partecipa il Sig. **FRANCIONE DOTT. FERNANDO**, Segretario Capo del comune, incaricato della redazione del verbale.

Il Sig. **ANSALDI Geom Marco** nella sua veste di Sindaco assume la presidenza, e constatato il numero legale degli interventi dichiara aperta la seduta previa designazione a scrutatori dei consiglieri Sig.ri:

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, compreso nell'ordine del giorno della presente adunanza.

REGOLAMENTO DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI DI PROTEZIONE E PROMOZIONE SOCIALE

INDICE

TITOLO I - Principi ispiratori

Art. 1 Premessa

TITOLO II - Tipologia degli interventi e dei servizi

Art. 2 Interventi e servizi

TITOLO III - Norme generali

Art. 3 Destinatari

Art. 4 Criteri di valutazione

Art. 5 Modalità di ammissione e procedure

Art. 6 Ricorsi

Art. 7 Compartecipazione alla spesa

Art. 8 Controlli e verifiche

TITOLO IV - Interventi di sostegno economico

Art. 9 Definizione e Finalità

Art. 10 Destinatari

Art. 11 Tipologia degli interventi

Art. 12 Interventi per il superamento dell'indigenza

Art. 13 Interventi volti a garantire un armonico sviluppo fisico, psichico e sociale dei minori

Art. 14 Interventi a tutela degli anziani e degli adulti inabili

TITOLO V - Servizi domiciliari e di supporto alla vita familiare e di relazione

Capo I - Assistenza domiciliare

Art. 15 Definizione e finalità

Art. 16 Destinatari

Art. 17 Modalità di ammissione e procedure

Art. 18 Compartecipazione al costo del servizio

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 48 DEL
27/09/2001

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Fernando Francione



Capo II - Teleassistenza

- Art. 19 Definizione e finalità
- Art. 20 Destinatari
- Art. 21 Tipologia del servizio
- Art. 22 Costo del servizio e modalità contributive

Capo III - Sostegno educativo

- Art. 23 Definizione e finalità
- Art. 24 Destinatari
- Art. 25 Condizioni per l'accesso al servizio
- Art. 26 Tipologia degli interventi
- Art. 27 Modalità di intervento

Capo IV - Sostegno socio-educativo-assistenziale per portatori di Handicap

- Art. 28 Definizione e finalità
- Art. 29 Destinatari
- Art. 30 Modalità di ammissione e procedure

TITOLO VI - Servizi residenziali e semiresidenziali

Capo I - Centro diurno per anziani ed adulti inabili

- Art. 31 Definizione e finalità
- Art. 32 Destinatari
- Art. 33 Compartecipazione alla spesa

Capo II - Strutture residenziali per anziani ed adulti inabili

- Art. 34 Definizione e finalità
- Art. 35 Destinatari
- Art. 36 Modalità di pagamento della retta

Capo III - Strutture residenziali e semiresidenziali per minori

- Art. 37 Definizione e finalità
- Art. 38 Destinatari
- Art. 39 Modalità di ammissione
- Art. 40 Compartecipazione della spesa



Capo IV - Centri di accoglienza per cittadini immigrati

- Art. 41 Definizione e finalità
- Art. 42 Destinatari
- Art. 43 Modalità di ammissione e procedure
- Art. 44 Modalità di gestione
- Art. 45 Ammissione e permanenza
- Art. 46 Compartecipazione al costo del servizio
- Art. 47 Dimissioni

TITOLO VII - Affidamento familiare


- Art. 48 Premessa
- Art. 49 L'Affidamento familiare
- Art. 50 Il Centro Affidi
- Art. 51 Il servizio affido familiare distrettuale
- Art. 52 I compiti del Centro Affidi
- Art. 53 L'Amministrazione Comunale
- Art. 54 Gli affidatari
- Art. 55 Gli impegni degli affidatari
- Art. 56 Le famiglie di origine
- Art. 57 Sostegno e promozione dell'affidamento
- Art. 58 Resoconto

TITOLO VIII - ISEE - Indicatore della situazione economica di equivalente

- Art. 59 Oggetto
- Art. 60 Criteri per la determinazione della situazione economica
- Art. 61 Criteri di valutazione del parametro corrispondente alla composizione del nucleo familiare
- Art. 62 Criteri di valutazione della situazione reddituale
- Art. 63 Criteri di valutazione della situazione patrimoniale
- Art. 64 Modalità attuative
- Art. 65 Informativa sull'uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante
- Art. 66 Competenze
- Art. 67 Controlli
- Art. 68 Norme di rinvio
- Art. 69 Pubblicità del regolamento

ALLEGATI

- TAB. A QUOTE DI CONTRIBUZIONE ASSISTENZA DOMICILIARE
- TAB. B QUOTE DI CONTRIBUZIONE TELEASSISTENZA
- TAB. C QUOTE DI CONTRIBUZIONE CENTRO DIURNO
- TAB. D QUOTE DI CONTRIBUZIONE STRUTTURE RESIDENZIALI ANZIANI
- TAB. E QUOTE DI CONTRIBUZIONE STRUTTURE RESIDENZIALI SEMIRESIDENZIALI MINORI



TITOLO I Principi ispiratori

Art. 1 Premessa

Nello spirito dei principi fondamentali sanciti dalla Costituzione, nel quadro delle funzioni e dei compiti attribuiti ai Comuni dal DPR 616/77 e del D.Lgs 267/00, secondo le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale in ambito sociale, il Comune riconosce un valore strategico alle proprie competenze in materia di assistenza e protezione sociale.

L'Amministrazione Comunale intende programmare, gestire e sviluppare tali competenze in modo coordinato con gli altri Enti del territorio promuovendo la costituzione di reti di protezione sociale, nei limiti delle proprie risorse di Bilancio.

A tal fine il Comune regola gli interventi e i servizi rivolti alla protezione e alla promozione sociale di tutti i cittadini in situazione di bisogno e/o di esclusione sociale garantendo aiuti transitori e mirati che tendano a rafforzare le competenze dei soggetti destinatari e quelle del gruppo di appartenenza, nell'ottica di una sufficiente autonomia o, in via subordinata, del contenimento del disagio.

Tali interventi devono altresì garantire il rispetto della dignità della persona e la riservatezza sulle informazioni che la riguardano.

TITOLO II Tipologia degli interventi e dei servizi

Art. 2 Interventi e servizi ¹

Allo scopo di promuovere il superamento di situazioni di bisogno e/o di esclusione sociale ovvero di prevenirne l'aggravamento, il Comune attiva:

1. **Interventi di sostegno economico**
 - a) interventi per il superamento dell'indigenza
 - b) interventi volti a garantire un armonico sviluppo fisico, psichico e sociale dei minori
 - c) interventi a tutela degli anziani e degli adulti inabili
2. **Servizi domiciliari e di supporto alla vita familiare e di relazione**
 - a) assistenza domiciliare
 - b) teleassistenza
 - c) sostegno educativo
 - d) sostegno socio-educativo assistenziale
 - e) affidamento familiare ²

Gli interventi e i servizi oggetto del presente Regolamento si intendono rivolti anche alle situazioni di handicap. Tale ambito è gestito a livello sovracomunale dall'1.1.96 (con Atto di Consiglio C. n° 248 del 28.12.95) e contempla interventi non disciplinati nel presente Regolamento quali: terapia occupazionale etc..

L'affidamento familiare rientra negli interventi a gestione sovracomunale (ai sensi dell'Atto di Giunta n° 830 del 19.06.97) nell'ambito del Centro Affidi della Piana di Lucca (vedasi Titolo VII).



- 3. Servizi residenziali e semiresidenziali**
- a) centro diurno per anziani ed adulti inabili
 - b) strutture residenziali per anziani ed adulti inabili
 - c) centri di accoglienza per cittadini immigrati
 - d) Strutture residenziali e semiresidenziali per minori

TITOLO III

Norme generali

Art. 3 Destinatari

Possono fruire degli interventi di cui al presente Regolamento, alle condizioni e con i limiti delle normative vigenti:

- a) cittadini residenti nel Comune;
- b) soggetti domiciliati o di passaggio sul territorio del Comune, bisognosi di interventi non differibili;
- c) minori, italiani o stranieri, residenti o non residenti nel Comune.
Nel caso di minori non residenti sarà cura del Servizio Sociale prendere opportuni contatti con il Comune di residenza al fine di segnalare la situazione e/o concordare un eventuale piano di intervento.

Art. 4 Criteri di valutazione

Nella valutazione della richiesta di intervento e nell'eventuale attivazione dei servizi dovrà tenersi conto dei seguenti criteri generali:

- natura del bisogno,
- efficacia ed efficienza della prestazione rispetto agli obiettivi del progetto,
- eventuale condizione sociale e/o economica del nucleo familiare dell'interessato e dei familiari anche non conviventi secondo quanto stabilito per ogni singolo intervento

Art. 5 Modalità di ammissione e procedure

Salvo diversamente specificato ai servizi si accede presentando domanda al Servizio sociale o su segnalazione.

Il Servizio sociale provvede a raccogliere tutte le informazioni utili ad elaborare una proposta di intervento e, su parere di un apposito organismo formalmente costituito, viene emanato dal Dirigente il relativo provvedimento entro 60 giorni con comunicazione scritta all'interessato.

L'intervento erogato può essere modificato o sospeso sia per variazione della situazione socio-economica e delle risorse dell'Ente che in rapporto alla domanda sociale.

Nel caso di richieste superiori alle risorse disponibili è possibile che vengano stilate graduatorie per l'ammissione al servizio formulate secondo criteri di urgenza e gravità



Art. 6 Ricorsi

E' ammessa da parte dell'interessato istanza di revisione del provvedimento emanato, rivolta all'organo comunale competente, entro 30 giorni dal ricevimento della risposta scritta.

L'organo suddetto dovrà pronunciarsi sull'istanza di revisione entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricezione della medesima.

Art. 7 Compartecipazione alla spesa

Salvo diversamente specificato successivamente è prevista una compartecipazione alla spesa da parte dell'utente ed eventuali familiari meglio specificati nei singoli interventi.

L'entità della compartecipazione alla spesa, così come definita alle tabelle allegate al Regolamento, verrà individuata in base all'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) di cui alla vigente normativa, con eccezione per quanto dovuto dai beneficiari degli interventi di ricovero in strutture residenziali come previsto dalla normativa regionale vigente e dal successivo titolo VI.

In caso di inadempienza il Comune ha facoltà di rivalersi nelle forme di legge.

Art. 8 Controlli e verifiche

Per ogni tipo di intervento e/o di contributo l'Amministrazione comunale si riserva di effettuare indagini e/o controlli incrociati con qualsiasi mezzo a disposizione, anche tramite richiesta di controllo da parte degli Organi competenti del Ministero delle Finanze sulla dichiarazione dei redditi presentata e sul reale tenore di vita.

La non veridicità delle dichiarazioni rese e dei documenti presentati annulla la richiesta.

Nel caso che il richiedente abbia già usufruito delle prestazioni, oltre al recupero di quanto corrisposto si espone alle sanzioni previste dall'art. 496 del Codice Penale.

TITOLO IV

Interventi di sostegno economico

Art. 9 Definizione e finalità

Gli interventi di Sostegno economico sono rivolti all'individuo e alla famiglia nel rispetto delle leggi nazionali e regionali vigenti, tenuto conto delle disponibilità e delle risorse che l'Amministrazione Comunale mette a disposizione per tali funzioni.

Gli interventi vengono erogati previa formulazione di un preciso progetto individuale volto a stimolare la capacità di crescita dell'utente nella risoluzione dei propri problemi.

Essi si intendono gestiti in modo da attivare intorno al bisogno sia la partecipazione dei familiari che l'integrazione con altri settori ed operatori, sia pubblici che privati, che cooperano nel campo socio-sanitario/educativo ecc.

Il ricorso a tali prestazioni deve essere limitato alle ipotesi in cui non sia possibile, o risulti inopportuna, l'attivazione di altri interventi socio-assistenziali.

Gli interventi di Sostegno economico sono volti al superamento di uno stato di disagio socio-economico.



...sono attuati allo scopo di favorire il miglioramento delle condizioni di vita dell'individuo e della famiglia e di prevenirne situazioni di aggravamento dello stato di bisogno.

Art. 10 Destinatari

...possono fruire degli interventi di Sostegno economico i cittadini di cui all'art. 3 che versino in situazione di bisogno socio-economico.

Art. 11 Tipologia degli interventi

...individuano i seguenti interventi di sostegno economico:

- ...Interventi per il superamento dell'indigenza;
- ...Interventi volti a garantire un armonico sviluppo fisico, psichico e sociale dei minori;
- ...Interventi a tutela degli anziani e degli adulti inabili;

Art. 12 Interventi per il superamento dell'indigenza

...L'assistenza economica può essere:

...Continuativa per i bisogni vitali: diretta agli ultrasessantacinquenni e/o ai soggetti con invalidità permanente formalmente accertata e di grado superiore al 74 % e coloro che per condizione psico-fisica non sono in grado di accedere al mondo del lavoro.

...Temporanea: diretta alle persone non comprese nel paragrafo precedente, alle quali possono essere concessi sussidi temporanei, per un periodo necessario al reperimento di adeguate risorse economiche da parte del soggetto o del nucleo interessato. Tale intervento economico non può comunque avere una durata superiore ai nove mesi.

...Straordinaria: possono essere concessi contributi una tantum per far fronte a necessità di carattere eccezionale.

...È possibile ammettere alla fruizione degli interventi per il superamento dell'indigenza i soggetti la cui situazione economica risulti uguale od inferiore all'importo annuale della pensione minima INPS dei lavoratori al minimo dei contributi.

...In presenza di un nucleo familiare composto da due o più persone tale limite economico è calcolato con riferimento all'intero nucleo convivente sulla base della Scala di equivalenza prevista per il calcolo dell'ISEE dalla vigente normativa.

...La situazione economica annuale, aggiornata al momento della richiesta, è determinata da attività lavorativa dipendente o autonoma; pensioni o assegni di qualsiasi natura; patrimonio mobiliare, redditi/rendite patrimoniali e relativi interessi; benefici, esenzioni ed eventuali contributi concessi dalla Pubblica Amministrazione; rendite ed emolumenti a qualunque titolo percepiti.

...Il reddito si detrae:



- l'affitto per la quota che eccede l'equivalente del 14% del reddito complessivo;
- gli interessi passivi relativi ai mutui accesi per l'acquisto dell'abitazione d'uso fino ad un massimo di £ 3.000.000 (solo se nessun altro componente è proprietario o usufruttuario, a qualsiasi titolo, di un'altra abitazione);

Il contributo viene erogato fino ad un massimo pari all'integrazione del limite di reddito stabilito come minimo vitale del nucleo.

Nell'ipotesi in cui, il contributo dovesse avere carattere continuativo (e si considera tale per una durata superiore a 12 mesi) il Comune si riserva il diritto di rivalersi su qualsiasi bene mobile o immobile posseduto dal nucleo familiare. Apposita dichiarazione dovrà essere sottoscritta al momento della richiesta di contributo.

3. Il coniuge, i figli, e i genitori (o esercenti la potestà) anche quando non conviventi, vengono coinvolti, ove possibile, anche al fine di un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

Art. 13 Interventi volti a garantire un armonico sviluppo fisico, psichico e sociale dei minori

Tali interventi sono rivolti ai minori che presentano problemi educativi, di custodia, cura, tutela e accudimento, a causa di carenze familiari e personali, o di deficit psico-fisici, o sono sottoposti a provvedimenti come da DPR 448/88.

Il Servizio Sociale Professionale e il GOM (Gruppo operativo multiprofessionale) per i casi di Handicap, su propria iniziativa, su segnalazione dei servizi specialistici, su mandato della Magistratura o su richiesta degli esercenti la potestà propone interventi mirati:

- al mantenimento nel proprio ambiente familiare;
- alla salvaguardia delle condizioni necessarie per un armonico sviluppo psico-fisico;
- all'inserimento e all'integrazione sociale;
- alla prevenzione dal rischio e dall'abuso.

Per il raggiungimento dei suddetti possono essere attivati interventi economici quali:

- a) contributi a favore di nuclei monoparentali
- b) contributi affidi part-time
- c) contributi sostegno educativo indiretto
- d) contributi assistenza domiciliare indiretta
- e) contributi aiuto alla persona
- f) contributi prodotti prima infanzia
- g) contributi a totale o parziale pagamento di rette e ausili scolastici
- h) contributi per trasporti scolastici
- i) contributi per la partecipazione ad attività ricreative, culturali, sportive e socializzanti
- j) contributi per spese sanitarie non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale.

Per l'approvazione di tali interventi si tiene conto della situazione economica dei conviventi e, ove non conviventi, degli ascendenti del minore in linea retta di 1° e 2° grado (genitori e nonni).



Art. 14 Interventi a tutela degli anziani e degli adulti inabili

L'Amministrazione Comunale anche in collaborazione con i servizi sociosanitari dell'Azienda USL promuove progetti di intervento a favore dei soggetti ultrasessantacinquenni ed adulti inabili al fine di:

- mantenere il soggetto nel proprio ambiente salvaguardando i rapporti familiari e le relazioni sociali;
- salvaguardare l'autosufficienza del soggetto dai processi invalidanti privilegiando l'intervento preventivo e riabilitativo, con lo scopo di ridurre il ricorso all'istituzionalizzazione;
- sviluppare programmi di promozione sociale nei settori della cultura, del tempo libero, della socializzazione.

Per il raggiungimento dei suddetti obiettivi possono essere attivati interventi economici quali:

- a) contributi per sostegno assistenziale
- b) contributi per spese sanitarie non coperte dal Servizio sanitario nazionale
- c) contributi per trasporti
- d) contributi per la partecipazione ad attività ricreative, culturali, sportive e socializzanti
- e) contributi per aiuto alla persona (adulti inabili)

Ai fini della determinazione della situazione economica dell'anziano/adulto inabile si considerano i redditi dei conviventi e, ove non conviventi, del coniuge, dei genitori e dei figli.

Nel caso risulti una situazione economica superiore ai limiti di indigenza di cui all' Art. 13.1, la Commissione Tecnica dovrà tenere in preminente considerazione gli obiettivi di tutela dell'anziano in rapporto all'entità dei rischi rilevati.

TITOLO V

SERVIZI domiciliari e di supporto alla vita familiare e di relazione

Capo I

Assistenza domiciliare al cittadino


Art. 15 Definizione e finalità

L'**Assistenza Domiciliare** è l'insieme degli interventi diretti a persone o a nuclei familiari anche con minori, che, per particolari contingenze o per una non completa autonomia, non siano in grado, anche temporaneamente, di soddisfare le proprie esigenze personali, domestiche, sociali e sanitarie.

L'assistenza domiciliare ha lo scopo di salvaguardare l'autonomia degli individui e la loro permanenza nel proprio nucleo familiare o nella propria residenza, favorire la socializzazione e la vita di relazione, alleggerire il peso familiare in situazioni di crisi e/o ristrutturazione del nucleo.

Per tali finalità l'AD prevede prestazioni di carattere socio-assistenziale di aiuto alla persona, prestazioni di aiuto domestico e sostegno ai familiari.

Al fine di attivare interventi di prevenzione e per soddisfare gli straordinari bisogni di assistenza di base delle persone anziane che, a norma della L.R.T. n° 72/97 versino in condizione di non autosufficienza, viene erogata l'**Assistenza Domiciliare Integrata** con l'assistenza domiciliare infermieristica e riabilitativa erogata dai Servizi Sanitari Distrettuali della A.S.L. 2 di residenza dell'anziano.



Art. 16 Destinatari

Il servizio di Assistenza Domiciliare si rivolge prioritariamente a persone adulte o anziane di cui all'art. 3, prive di assistenza adeguata, nonché a persone o nuclei familiari che, per ragioni sociali, psico-fisiche ed economiche, si trovino in difficoltà per aver perduto le capacità di accudire decorosamente ed autonomamente alla propria persona, ai propri familiari e all'ambiente domestico.

L'intervento è rivolto anche a nuclei familiari all'interno di progetti di tutela dei minori e di sostegno alla famiglia nel recupero della competenza di cura e di gestione domestica.

Il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata è rivolto ad anziani ultra 65enni, riconosciuti non autosufficienti dall'apposita Commissione ASL (istituita ai sensi Delib. CRT n° 214/91 ed integrata con il Servizio Sociale Comunale come da Delib. CRT. n° 525 del 22/12/93) nonché a soggetti portatori di handicap, secondo quanto previsto dalla L. n°104/92.

Art. 17 Modalità di ammissione e procedure

Oltre a quanto stabilito dall'art. 5, nel caso di A.D.I. i cittadini devono allegare, alla domanda, attestazione di riconoscimento di non autosufficienza ai sensi della normativa vigente ovvero di accertamento dell'handicap da parte delle Commissioni di cui all'art. 4 L. 104/92. La Commissione Integrata U.V.G. (Unità di Valutazione Geriatrica), propone un Piano Individualizzato di Intervento socio-sanitario che l'Assistente Sociale sottopone all'organismo tecnico per l'attivazione del servizio di competenza.

Art. 18 Compartecipazione al costo del servizio

I soggetti che beneficiano del servizio di A.D. e i familiari limitatamente a coniuge, genitori e figli, anche se non fanno parte del nucleo familiare dell'assistito, partecipano al costo del servizio sulla base della valutazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo come previsto dalla Tabella A allegata al presente Regolamento.

Capo II Teleassistenza

Art. 19 Definizione e finalità

La teleassistenza consiste nell'installazione di un collegamento telematico ad una centrale d'ascolto in grado di attivare gli interventi necessari al superamento di ogni singola situazione di disagio.

Il servizio che si propone lo scopo di fornire una copertura assistenziale, mediante telefono, a favore di quei soggetti che, per l'età avanzata, le condizioni psico-fisiche, lo stato di solitudine presentano situazioni a rischio potenziale rispetto al quale la struttura operativa della teleassistenza costituisce un fattore di sicurezza, controllo e garanzia per l'emergenza.

La teleassistenza si inserisce in una rete di strumenti volti a mantenere la persona con difficoltà sanitarie e sociali nella propria casa serenamente ed in piena sicurezza.

Questo strumento telematico permette la razionalizzazione del servizio domiciliare, la messa in rete delle risorse territoriali esistenti a livello formale ed informale, allo scopo di favorire la diminuzione dei ricoveri ospedalieri impropri e dei ricoveri in strutture protetti.

Art. 20 Destinatari

Il servizio si rivolge ai cittadini di cui all'art. 3 privilegiando le esigenze di coloro che si trovino in condizioni di solitudine, di elevato rischio sanitario e sociale e/o di mancanza di adeguato supporto familiare.

Art. 21 Tipologia del servizio

La teleassistenza offre, attraverso un servizio telefonico che funziona 24 ore su 24, un sostegno a domicilio a favore delle persone con difficoltà assistenziali e sanitarie attraverso il collegamento della teleassistenza alla rete informale e istituzionale dei servizi.

Le finalità della teleassistenza sono raggiunte mediante due modalità operative:

- a) *telesoccorso*, che affronta i problemi delle situazioni di emergenza di vario tipo cogliendone con immediatezza l'insorgenza, accertandone la natura e mettendone in movimento le corrispondenti forme di soccorso o di assistenza;
- b) *telecontrollo*, che consiste in un ricorrente programmato contatto telefonico con gli utenti condotto dagli operatori del centro con lo scopo di esercitare un accurato monitoraggio della situazione dell'utente, della sua salute psico-fisica, di eventuali situazioni di rischio.

All'attuazione della teleassistenza concorrono più strutture pubbliche e private articolate in: reti naturali e di solidarietà e reti istituzionali.

Art. 22 Costo del servizio e modalità contributive

I soggetti beneficiari sono tenuti al pagamento di una quota quantificata in £ 50.000 mensili. L'utente potrà richiedere la riduzione del 50% del costo del servizio o l'esenzione nel caso in cui l'ISEE del proprio nucleo familiare rientri nei limiti di cui all'allegata Tabella B.

Capo III Sostegno educativo

Art. 23 Definizione e finalità

Nell'articolo 1 della L. 184/83 il legislatore ha sancito per la prima volta un vero e proprio "diritto" del minore ad essere educato nell'ambito della propria famiglia. Quindi, salvo nei casi in cui si accerti l'impossibilità di garantire questo diritto, il criterio per tutelare concretamente l'interesse del minore è affiancarne la famiglia, quale ambiente naturale per la sua crescita e sviluppo.

Si tratta, nella norma, di una famiglia portatrice di più esigenze (economiche, abitative ecc.) pertanto la risposta ai suoi bisogni non può risolversi in un unico intervento puntuale e riparativo ma richiede al Servizio di elaborare nuove metodologie, anche insieme ad altri servizi, e di attivare più soluzioni operative che consentano un approccio di tipo globale al caso.

In questo contesto di nuove strategie sociali, si inserisce il Sostegno educativo che affianca la famiglia nei suoi tempi di crescita e di cambiamento.



L'obiettivo del Sostegno educativo è di attivare nel ragazzo e nella sua famiglia capacità e potenzialità temporaneamente inespresse e inutilizzate sia a causa di eventi esterni, sia per l'incapacità di riconoscerle e utilizzarle in modo adeguato.

Fondandosi sul riconoscimento dello stretto rapporto tra i problemi del minore e della sua famiglia, il Sostegno educativo evidenzia la necessità di sostenere in modo unitario entrambi. E' quindi un intervento mirato sul minore e sul suo nucleo familiare, intesi non come unità isolate ma come soggetti appartenenti a sistemi di relazione, e per questo si caratterizza come intervento di rete, volto a:

- riattivare la comunicazione e le relazioni interpersonali;
- facilitare il riconoscimento dei bisogni/problemi dei minori da parte dei familiari;
- prevenire il ricorso all'istituzionalizzazione e/o facilitare il rientro dei minori in famiglia;
- fornire elementi conoscitivi per la valutazione di scelte di carattere generale e/o specifico.

Art. 24 Destinatari

Destinatari dell'intervento sono i minori le cui famiglie siano impossibilitate o trovino difficoltà nell'assicurare loro una armonica crescita psicofisica ed una adeguata socializzazione, ovvero:

- a) minori le cui famiglie si trovino in difficoltà temporanea a garantire cure adeguate e ad esercitare la funzione educativa;
- b) minori istituzionalizzati per i quali si possa prevedere il rientro in famiglia laddove si riscontri un effettivo miglioramento delle condizioni ambientali (in funzione quindi di accompagnamento alla deistituzionalizzazione);
- c) minori le cui famiglie siano portatrici di problemi strutturali che comportano emarginazione e disadattamento;
- d) minori nelle cui famiglie si rilevi un disagio psichico grave o patologia psichiatrica;
- e) situazioni di grave conflittualità genitoriale e/o di contenziosi relativi all'affidamento dei figli in regime di separazione;
- f) situazioni nelle quali, a fronte di un decreto dell'Autorità Giudiziaria di "sostegno e controllo" e/o del peggioramento delle condizioni familiari, si possa prevedere un inserimento del minore in struttura residenziale (in funzione, quindi, di accompagnamento alla istituzionalizzazione);
- g) situazioni di devianza o gravi problemi comportamentali degli adulti.

Art. 25 Condizioni per l'accesso al servizio

Anche se non si può escludere l'opportunità di un intervento in situazioni familiari compromesse e deteriorate, si ritiene importante privilegiare quei casi in cui si rilevano le seguenti condizioni:

- non vi siano conclamate situazioni di rifiuto dei figli da parte dei genitori e/o di conflitto insanabile tra i coniugi;



- vi sia una situazione familiare problematica ma non tale da giustificare un allontanamento del minore;
- vi sia un minimo di consapevolezza del disagio esistente;
- vi sia disponibilità all'accettazione di figure estranee nella propria sfera personale e familiare.

Art. 26 Tipologia degli interventi

Il Sostegno educativo si esplica mediante l'intervento a domicilio di un Educatore il quale, nell'ambito di un progetto di intervento elaborato dall'Assistente Sociale, assicura le seguenti prestazioni:

- a) interventi di supporto alla famiglia nei suoi compiti educativi e di cura;
- b) interventi rivolti direttamente al minore con l'obiettivo di favorirne lo sviluppo personale e i rapporti familiari e sociali:
 - attività finalizzate all'acquisizione dell'autonomia nella cura della persona
 - attività tese a favorire un corretto inserimento sociale
 - accompagnamento a centri di terapia, attività culturali, sportive e formative.

Art. 27 Modalità di intervento

Il Servizio Sociale distrettuale, nell'ambito della presa in carico e valutando le eventuali richieste avanzate dalla famiglia, dai servizi specialistici o da altre agenzie, formula il Progetto di intervento nel quale definisce: ipotesi di lavoro; rischi; obiettivi; metodologia e contesto di lavoro; impegno orario dell'Educatore.

L'intervento di Sostegno educativo è programmato in modo da attivare intorno al minore sia la partecipazione dei familiari e delle reti sociali che l'integrazione con altri settori ed operatori.

L'Assistente sociale segnala la necessità di attivare (o modificare) l'intervento al Referente specifico il quale valuta la proposta e, sentito il parere dell'organismo tecnico appositamente costituito e compatibilmente con le risorse disponibili, assegna il monte ore.

L'Assistente sociale presenta la situazione ed il Progetto all'Educatore che è chiamato a condividere le strategie di intervento apportando, attraverso l'osservazione diretta, nuovi elementi conoscitivi.

Il progetto operativo viene successivamente presentato alla famiglia come un vero e proprio contratto in cui si definiscono gli impegni del servizio e della famiglia; la disponibilità al colloquio e alle verifiche periodiche.

La presentazione dell'Educatore al minore e alla famiglia viene effettuata dall'Assistente sociale con le modalità che valuterà più opportune al caso.



Capo IV

Sostegno socio-educativo assistenziale per portatori di Handicap

Art. 28 Definizione e finalità

Sono interventi rivolti al soggetto in età evolutiva portatore di Handicap in situazione di gravità ai fini di un supporto alla famiglia e per favorire l'integrazione scolastica.

In ambito familiare il sostegno socio educativo assistenziale ha l'obiettivo di contribuire all'attuazione di progetti volti alla socializzazione.

Nella scuola il sostegno vuole favorire una effettiva integrazione del soggetto privilegiando i bisogni di autonomia (motoria, personale, ambientale e sociale) esulando da quelli strettamente didattici.

Art. 29 Destinatari

Destinatari dell'intervento sono i soggetti in età evolutiva portatori di Handicap in situazione di gravità (ex art. 4 Legge 104/92).

Art. 30 Modalità di ammissione e procedure

Il Gruppo operativo Multiprofessionale (GOM) dell'Azienda USL n. 2, nella presa in carico dei singoli casi individua i bisogni ed elabora il progetto di integrazione scolastica e/o di sostegno domiciliare con le sue caratteristiche di specificità quantificando le risorse necessarie alla realizzazione, ne chiede successivamente l'approvazione al GOIF (Gruppo Operativo Interdisciplinare Funzionale) della stessa Azienda USL.

Il GOIF, una volta approvato l'intervento, lo comunica al Comune capofila, gestore degli interventi Handicap per conto di tutti i Comuni Associati, che, sentiti i Comuni di competenza per la disponibilità delle risorse e la conseguente quantificazione, definisce l'intervento, lo comunica al GOM e gli mette a disposizione l'operatore socio assistenziale educativo per l'attuazione del sostegno.

TITOLO VI

Servizi residenziali e semiresidenziali

Capo I

Inserimento in Centro diurno per anziani ed adulti inabili

Art. 31 Definizione e finalità

Il Centro Diurno è un servizio semiresidenziale che assicura attività assistenziali dirette a gruppi di persone per più ore al giorno e per più giorni alla settimana.

Tale servizio integra gli interventi di assistenza domiciliare ed è luogo di cura della persona, di socializzazione e di promozione culturale.



È gestito in modo da garantire l'integrazione socio-sanitaria fornendo prestazioni sociali, socio-assistenziali e socio-sanitarie integrate.
Vengono predisposti specifici progetti nella prospettiva della riduzione del danno, della valorizzazione delle capacità residue e del possibile recupero funzionale e sociale.

Art. 32 Destinatari

Il Centro Diurno è un servizio organizzato per rispondere ai bisogni assistenziali di persone anziane prevalentemente non autosufficienti, adulti inabili riconosciuti handicappati ai sensi della Legge 104/92:
soggetti portatori di handicap psico-fisico che non necessitano di riposo o permanenza a letto;
soggetti che presentano uno stato di salute stabilizzato o affetti da patologie psicofisiche involutive compatibili con una permanenza in ambiente protetto;
soggetti che non necessitano di prestazioni prevalentemente/esclusivamente sanitarie.

Art. 33 Compartecipazione alla spesa

Gli ospiti del Centro Diurno e i familiari limitatamente a coniuge, figli e genitori, anche se non fanno parte del nucleo familiare dell'assistito, partecipano al costo del servizio sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo (ISEE), secondo la Tabella C allegata.

Per l'accesso al Centro Diurno non è previsto alcun limite di reddito, salvo richiedere, in base al proprio ISEE, una quota di compartecipazione fino a copertura della intera tariffa relativa ai servizi erogati secondo la Tabella C allegata.

Le tariffe, relative alla retta di ricovero, ai pasti ed eventuale trasporto, sono determinate dall'organo comunale competente e sono comprensive di tutte le prestazioni erogate dal Centro Diurno.

Restano a carico dell'ospite:

- ticket, compensi dovuti dall'ospite, a titolo personale, per prestazioni diverse da quelle fornite direttamente dalla struttura;
- protesi fornite dall'ASL n° 2 - Piana di Lucca;
- soggiorni, permanenze, viaggi.

Capo II

Inserimento in Strutture residenziali per anziani ed adulti inabili

Art. 34 Definizione e finalità

Il presente regolamento disciplina l'inserimento di anziani ed adulti inabili nelle strutture residenziali pubbliche e private.

L'Amministrazione Comunale si pone l'obiettivo prioritario di garantire il più possibile la permanenza delle persone anziane e degli adulti inabili nel proprio ambiente familiare e sociale, attivando strategie di intervento che connettano tutte le risorse e competenze istituzionali e informali presenti sul territorio.

Il presente regolamento può essere stabilito solo nei confronti di coloro che, in quanto a fatti morbosi, situazioni di grave disagio e a processi di invecchiamento, non sono in grado,



nonostante la presenza di servizi territoriali organizzati e dopo aver esperito ogni tentativo di attuare forme assistenziali alternative, di provvedere a se stessi, se non con l'aiuto totale o parziale di altre persone. Il ricovero di anziani ed adulti inabili deve assicurare alla persona l'ospitalità in strutture idonee, consone ai loro bisogni e tali da garantire alla stessa il mantenimento ed il recupero di tutte le sue potenzialità psico-fisiche, salvaguardando i rapporti familiari e le relazioni sociali.

Art. 35 Destinatari

Possono fruire degli interventi di cui al presente Regolamento, ai sensi dell' Art. 3:

- a) anziani ultrasessantacinquenni, autosufficienti, parzialmente o totalmente non autosufficienti nonché adulti inabili che si trovino nell'impossibilità di permanere nel proprio domicilio, per motivi di salute o di inabilità o per situazioni di grave disagio socio familiare. A favore di tali soggetti può essere disposta l'ospitalità permanente nei servizi residenziali;
- b) soggetti in convalescenza o che necessitano di brevi soggiorni sia per far fronte a problematiche socio-assistenziali che per sostenere il nucleo familiare (ricovero di sollievo).
In questi casi il ricovero deve avere carattere temporaneo, per una durata massima di tre mesi, eventualmente rinnovabile per ulteriori tre mesi.
Il ricovero temporaneo non può essere trasformato in permanente, salvo casi eccezionali e solo previa valutazione della gravità della situazione.

Art. 36 Modalità di pagamento della retta

Al pagamento delle spese di ricovero l'ospite provvede:

con i propri redditi di qualunque natura, origine o titolo, ivi comprese (senza che la elencazione debba intendersi esaustiva) pensioni di qualunque genere, comprese quelle di guerra, indennità di accompagnamento, rendite da infortuni, sussidi e/o provvidenze economiche da chiunque erogate, canoni di locazione, altri proventi patrimoniali compresi i redditi da capitale;

con il proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare presente e futuro.
L'utente, proprietario di beni immobili o titolare di diritti reali, in caso di ricovero permanente, dovrà costituire ipoteca volontaria a copertura di un periodo di tre anni per un importo pari all'entità della retta giornaliera moltiplicata per 365 giorni. Ogni 3 anni, a seguito di verifica, l'ipoteca potrà essere adeguata in base all'entità del debito eventualmente contratto. Al momento della domanda di ricovero egli dovrà impegnarsi, con apposita dichiarazione sottoscritta, ad avviare tale procedura di ipoteca all'atto dell'ammissione in struttura.

Se l'ipotesi in cui quanto versato dall'ospite non sia sufficiente a coprire l'intero onere relativo al pagamento della retta di ricovero, dovranno provvedere all'integrazione in base alla tabella D allegata il coniuge, i figli (legittimi o legittimati o naturali o adottivi). In loro mancanza i discendenti prossimi anche naturali, e in loro mancanza devono provvedere i genitori e in loro mancanza gli ascendenti prossimi anche naturali. In loro mancanza devono provvedere i generi e le nuore (solo per il 50% di quanto previsto nella tabella D), in loro mancanza i suoceri e le suocere (solo per il 50% di quanto previsto nella tabella D), in loro mancanza i fratelli e le sorelle germani o unilaterali con precedenza dei germani sugli unilaterali (solo per il 50% di quanto previsto nella tabella D). I soggetti che dovranno provvedere all'integrazione della retta, individuati come sopra, dovranno sottoscrivere una promessa di pagamento, ex articolo 1988 C.C.,



con cui si impegnano a pagare con tutti i propri beni presenti e futuri quanto dovuto in base al calcolo ISEE nella tabella D.

In caso di inadempienza, il Comune ha facoltà di rivalersi nei loro confronti secondo le forme di legge.

La differenza tra l'intera retta sociale e quanto versato dall'anziano/adulto inabile e dai familiari chiamati a contribuire nella fattispecie di cui al comma precedente, è a carico del Comune, che si riserva espressamente la facoltà di rivalersi sui capitali, sui crediti, sui beni mobili e sui beni immobili di proprietà dell'ospite fino a completa soddisfazione di ogni suo credito, anche facendo valere le apposite ipoteche istituite al momento dell'inserimento.

A ciascun ospite spetterà una quota mensile per le proprie spese personali determinata sulla base di un progetto personalizzato comunque non inferiore ad 1/5 della pensione minima INPS che verrà raddoppiata nel mese di dicembre.

Capo III

Strutture residenziali e semiresidenziali per minori

Art. 37 Definizione e finalità

I servizi residenziali e semiresidenziali per minori (LRT 72/97 Art. 52 comma 2) si caratterizzano come strutture che integrano o sostituiscono temporaneamente la casa e la famiglia offrendo al bambino e all'adolescente uno spazio di vita in cui elaborare o riprendere ad elaborare un progetto per il futuro con il supporto di figure adulte, capaci di sviluppare relazioni significative sul piano affettivo ed educativo e di cooperare con le persone dell'ambiente di vita del minore e con gli altri servizi del territorio.

Il ricorso all'affidamento alle comunità residenziali è funzionale ad un'autentica tutela di diritti dei minori, solo se collocato in un contesto articolato dei servizi, in quanto solo così non risulta un provvedimento obbligato, privo di alternative e di vie d'uscita, ma un intervento specifico e per certi versi "specializzato" di un più ampio progetto di intervento per una situazione esistenziale difficile, il cui sbocco non può essere l'espulsione dal contesto sociale, ma l'attivazione di ogni cura, di ogni prestazione, di ogni sostegno che serve a dare al minore gli strumenti per affrontare con dignità il proprio futuro.

Art. 38 Destinatari

- Minore temporaneamente privo di ambiente familiare idoneo.

Ricadono in quest'area i provvedimenti presi in attuazione degli artt. 2, 3, 4 e 5 della L. n. 184/83 e degli artt. 330 e segg. del C.C.

- Minore in stato di abbandono morale e materiale, in attesa di sistemazione definitiva.

Si tratta dei provvedimenti adottati quando ricorrono le circostanze di cui all'art. 403 del C.C. e degli artt. 19 e 21 del R.D. 2316/1934 e di quelli conseguenti alle disposizioni dell'autorità giudiziaria minorile, ai sensi dell'art. 10 della L. n. 184/83.

- Minori irregolari per condotta o per carattere.

Il riferimento è agli interventi educativi e sociali progettati in seguito ai provvedimenti di cui agli artt. 25 - 27 del R.D.L. n. 1404/1934 e successive modifiche e integrazioni (la cosiddetta "competenza amministrativa" dell'autorità giudiziaria minorile)



Art. 39 Modalità di ammissione

L'inserimento in strutture del minore può avvenire:

- su richiesta della famiglia del minore tramite il Servizio Sociale territoriale competente
- su proposta del Servizio Sociale territorialmente competente
- in base a decreto del Tribunale per i Minorenni

Art. 40 Compartecipazione alla spesa.

La compartecipazione alla spesa di ricovero da parte dei genitori, per i quali non sia decaduta la potestà genitoriale, non può essere superiore all'80% del costo della retta. Questi partecipano al costo del servizio sulla base del calcolo ISEE secondo la Tabella E Allegata. La valutazione dell'ISEE viene effettuata tenendo in considerazione il/i genitori e i familiari a suo/loro carico ai fini IRPEF.

L'opportunità di tale compartecipazione verrà valutata di volta in volta, anche alla luce delle disposizioni del Tribunale per i Minorenni.

Capo IV

Centri di accoglienza per cittadini immigrati

Art. 41 Definizione e finalità

I Centri di Prima Accoglienza di Lucca e Capannori si configurano come strutture residenziali finalizzate a dare ospitalità temporanea a cittadini stranieri immigrati e a favorirne l'inserimento abitativo nel tessuto sociale del territorio, attraverso una rete di servizi.

Art. 42 Destinatari

Possono essere accolti nei C.A. tutti i cittadini stranieri immigrati, di cui all' Art. 3, in possesso dei seguenti requisiti di accesso:

- essere cittadino non comunitario ed aver compiuto il 18°anno di età;
- essere in possesso di regolare permesso di soggiorno o dello status di rifugiato politico;
- essere sprovvisto di altre soluzioni abitative nei Comuni della Piana;
- svolgere attività lavorativa o essere iscritto alle liste di disoccupazione nella Provincia di Lucca;
- non avere pendenze con i Comuni della Piana;
- non avere subito condanne penali e non avere in corso procedimenti penali;
- non avere subito provvedimenti di espulsione da altri Centri di Accoglienza e non avere debiti con i Comuni della Piana.



Art. 43 Modalità di ammissione e procedure

I cittadini interessati devono rivolgersi al Servizio Sociale Comunale che provvede ad accogliere le domande e fornisce tutte le informazioni sulla procedura di ingresso.

Le domande vengono selezionate da un'apposita Commissione che redige una graduatoria da aggiornarsi ed integrarsi mensilmente.

Art. 44 Modalità di gestione

La gestione può essere affidata ad Associazione/Gruppo di Volontariato regolarmente iscritta al Registro Regionale del Volontariato o a Cooperativa Sociale avente i requisiti previsti dalla Legge regionale, sulla base di uno specifico progetto di gestione e tramite apposita fra il Comune e l'affidatario.

Art. 45 Ammissione e permanenza

L'ammissione nel Centro di Accoglienza prevede l'uso del posto letto in camera a più letti e l'utilizzo comune della cucina e degli altri locali della struttura.

La permanenza nel Centro di Accoglienza ha carattere assolutamente temporaneo e non può superare il limite di mesi 6, rinnovabile fino a 12, in situazioni di particolare gravità.

Non sono cumulabili periodi trascorsi in altri Centri di Accoglienza.


Art. 46 Compartecipazione al costo del servizio

I soggetti assegnatari di un posto letto nel Centro di Accoglienza sono tenuti al pagamento di una retta mensile da stabilirsi secondo il reddito, sulla base della retta da definirsi con successivo atto deliberativo.

Art. 47 Dimissioni

Decadono automaticamente dal diritto di permanenza nel Centro gli ospiti che:

- si allontanano dal Centro per più di 30 gg., senza aver ottenuto preventiva autorizzazione;
- contraggono una morosità pari a mesi 2, salvo deroghe autorizzate;
- perdono il diritto di soggiorno o incorrono in imputazioni di reato;
- infrangono in maniera grave o continuativa le norme contenute nel presente regolamento e nel regolamento interno della struttura.



TITOLO VII

Affidamento familiare di minori

Art. 48 Premessa

L'Amministrazione Comunale di Lucca promuove l'affido familiare così come previsto dalla L. n. 184 del 4 Maggio 1983 allo scopo di garantire al minore la soddisfazione dei bisogni fondamentali per il suo sviluppo fisico, psichico e affettivo, qualora la famiglia di origine si trovi nella impossibilità di assicurarle, sia come strumento preventivo in situazioni non necessariamente di patologia familiare o sociale già conclamate, sia come intervento riparativo in situazioni di crisi.

L'affido ha inoltre lo scopo di consentire al minore, ogni volta che sia possibile, di recuperare e conservare il proprio passato, mantenendo i vincoli affettivi con la famiglia d'origine, per favorirne il rientro.

L'affido familiare si realizza inserendo il minore - nei cui confronti non possa procedersi all'affido preadottivo - in un nucleo affidatario per un periodo di tempo limitato la cui durata è indicata nel progetto di cui all'art. 2. Il progetto dovrà tener conto di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 49 L'affidamento familiare

L'affido è disposto dal Servizio locale e determinato dall'Amministrazione Comunale nell'affido ai sensi dell'art. 4 c.1 della L. 184 / 83; è decretato dal Tribunale per i Minorenni ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore.

Per ogni proposta di affido il Servizio socio-sanitario competente per la zona di residenza del minore predisponde un progetto contenente:

- un'approfondita indagine psicologica e sociale sul minore e la sua famiglia di origine;
- gli elementi che suggeriscono l'intervento;
- la presunta durata dell'affido;
- gli obiettivi dell'affido e le modalità di verifica.

Art. 50 Il Centro Affidi

L'affido familiare è attuato dal Servizio Socio-Sanitario della zona di residenza del minore, denominato di seguito Servizio Affido Familiare Distrettuale, di concerto con il Centro Affidi, con le competenze e le modalità previste dai successivi artt. 4 e 5.

Allo scopo, in riferimento alla L.R.T. n. 18/77, alle deliberazioni del Consiglio Regionale n. 489/87, n. 364/93, n. 348/94 e alla L.R.T. n. 72/97 viene istituito il CENTRO AFFIDI a cui spetta il compito di sviluppare le iniziative di cui al successivo art. 5.

Art. 51 Il Servizio Affido Familiare distrettuale

Il Servizio Affido Familiare distrettuale ha il compito di:

- a) **promuovere**, attuare e sostenere gli affidi familiari e verificarne l'andamento di concerto con il Centro Affidi;
- b) **predisporre** il progetto di cui all'art. 2;



- c) **curare** l'abbinamento tra il minore e la famiglia affidataria unitamente al Centro Affidi, tenendo in particolare conto un certo grado di omogeneità tra la condizione culturale e sociale della famiglia di origine e quella della famiglia affidataria; con questo curare la regolamentazione di ogni progetto di affido e verificarne periodicamente l'andamento;
- d) **condividere** con il Centro Affidi la responsabilità del singolo progetto di affido, mantenendo la presa in carico del minore e della sua famiglia d'origine;
- e) **assicurare** il mantenimento dei rapporti del minore con la famiglia di origine, agendo per la rimozione delle difficoltà e degli impedimenti eventualmente esistenti e per il ristabilimento di normali e validi rapporti a meno di diverse prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 52 I compiti del Centro Affidi

Il **Centro Affidi** (di cui all'art.3) ha il compito di:

- a) **provvedere** al reperimento, alla conoscenza, alla selezione e alla presa in carico della famiglia affidataria;
- b) **curare** l'abbinamento tra il minore e la famiglia affidataria unitamente al servizio che ha in carico la famiglia di origine; con questo curare la regolamentazione di ogni progetto di affido e verificarne periodicamente l'andamento;
- c) **assumere** congiuntamente al Servizio Affido Distrettuale la responsabilità tecnica del progetto di affido; condividere la responsabilità tecnica riguardo al minore, in formale raccordo con il Servizio Distrettuale che ne ha la presa in carico;
- d) **promuovere** iniziative di preparazione, aggiornamento e consulenza per gli operatori e quanti sono coinvolti nell'affido familiare, anche in collaborazione con le Associazioni delle famiglie affidatarie presenti sul territorio.
- e) **promuovere** la divulgazione e l'informazione sulle problematiche dell'affido attraverso incontri aperti agli utenti, ai servizi, alla famiglia, alle associazioni, etc..

Art. 53 L'Amministrazione Comunale

L'**Amministrazione Comunale**, in osservanza alle leggi e allo scopo di promuovere l'affido familiare, riconoscendolo uno degli strumenti per la sana crescita psico-fisica del minore, provvede a:

- a) **formalizzare l'affido attraverso un provvedimento del Dirigente** del Settore Sociale ai sensi dell'art. 4 della Legge 184/83, sempreché non esista provvedimento limitativo della potestà familiare da parte dell'Autorità Giudiziaria;
- b) **erogare un assegno di base mensile a favore degli affidatari**, per contribuire alle spese relative a prestazioni di ogni natura fornite dagli stessi al minore in affido. In riferimento alla deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 364 del 21 settembre 1993, tale assegno è determinato in misura pari ad un dodicesimo dell'importo annuo della pensione minima dei lavoratori dipendenti ed autonomi titolari dell'assicurazione generale obbligatoria.

L'intervento economico viene attivato dall'Unità Organizzativa individuata nel Settore Sociale congiuntamente al Provvedimento di apertura dell'affido a firma del Dirigente del Settore o su disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

La modulistica relativa all'intervento di affido, redatta dai Servizi proponenti e inviata al



responsabile del Progetto Minori, conterrà la proposta di erogazione dell'assegno di base tenendo conto delle disposizioni contenute nel presente regolamento;

- b.1 L'assegno di base può essere aumentato fino ad un massimo del 30% quando ricorrano situazioni complesse, per problematiche di natura fisica, psichica e sensoriale che comportino spese rilevanti per la famiglia o la persona affidataria. L'eventuale integrazione dell'assegno di base deve essere concordata dal servizio sociale competente per territorio ed esplicitamente inclusa nel progetto educativo individuale, soggetto a verifiche e revisioni trimestrali.
- b.2 Alla famiglia o alla persona affidataria possono essere, inoltre, rimborsate le spese sostenute per interventi eccedenti la normale cura di cui all'art. 8, per i quali la famiglia di origine non sia in grado di provvedere, quali:
- 1) la dotazione di ausili tecnici la cui spesa non è coperta dal S.S.N.;
 - 2) l'acquisto di libri scolastici per la frequenza delle scuole medie inferiori o superiori.
- b.3 Dall'assegno di base devono essere detratte le somme percepite dagli affidatari per assegni familiari e prestazioni previdenziali che il giudice abbia disposto di erogare in favore dell'affidatario, ai sensi dell'art. 80, c. 1, della Legge 4 maggio 1983, n. 184.
- Dall'assegno di base devono essere altresì detratte le somme che il giudice tutelare abbia destinato alle spese per il mantenimento e l'istruzione del minore, ai sensi degli artt. 369 e 371 del C.C.
- b.4 L'assegno di base viene abbattuto del 30% per ogni minore affidato oltre il primo.
- b.5 Alla famiglia o alla persona singola che rinuncia all'assegno di base e alle integrazioni previste deve essere fatta sottoscrivere una dichiarazione da conservare agli atti.
- b.6 Per gli affidamenti a persone obbligate agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del C.C. viene corrisposto un assegno mensile, determinato con riferimento ai criteri vigenti previsti dal regolamento sul minimo vitale.
- b.7 Nelle situazioni in cui la famiglia naturale risulta in condizioni economiche tali da consentirle di far fronte in tutto o in parte alle spese di mantenimento e di educazione del figlio, il Servizio Sociale territorialmente competente concorda con essa l'entità e le modalità di corresponsione del contributo mensile da assegnare alla famiglia od alla persona affidataria. Nel caso di contributo parziale, l'Ente Locale concorre fino a coprire l'importo dell'assegno di base.
- b.8 In caso di affido part-time il Servizio Sociale competente propone un assegno mensile tenendo come parametro una quota giornaliera (o frazioni di essa) individuata in un trentesimo dell'assegno di base mensile (v. art. 6 b);
- c) **assicurare** al minore, nelle varie fasi dell'affidamento, cure e sostegno attraverso gli interventi ritenuti opportuni;
- d) **attuare** gli interventi di sostegno e di cura della famiglia d'origine, necessari a perseguire gli obiettivi definiti nel progetto di affidamento;
- e) **garantire** alla famiglia affidataria il sostegno per tutta la durata dell'affido;
- f) **stipulare** un contratto di assicurazione anche per l'affido part-time tramite il quale i minori affidati e gli affidatari sono garantiti dagli incidenti e dai danni che sopravvengono al minore o che egli stesso provochi nel corso dell'affidamento.

Art. 54 Gli affidatari

Gli affidatari vengono individuati fra coloro che si sono dichiarati disponibili e per i quali il Centro Affidi abbia accertato la presenza di alcuni requisiti fondamentali:

- disponibilità a partecipare attraverso un valido rapporto educativo ed affettivo alla maturazione del



- minore;
- capacità di rispettare la storia familiare del minore e i suoi valori culturali, sociali e religiosi;
- conoscenza ed acquisizione consapevoli della temporaneità dell'affidamento e delle sue caratteristiche di servizio rivolto, in via prioritaria, a soddisfare le necessità psicologiche e sociali del minore;
- conoscenza dell'inesistenza di prospettive di adozione del minore affidato e della temporaneità del servizio;
- integrazione della famiglia nell'ambito sociale;
- disponibilità al rapporto con i servizi socio-sanitari e con la famiglia d'origine.

Art. 55 Gli impegni degli affidatari

Gli affidatari si impegnano a:


- a) **provvedere** alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore in affido; concordare con il Servizio Affido Distrettuale e il Centro Affidi ogni azione di tipo legale, amministrativo e burocratico che riguarda il minore affidato;
- b) **curare e mantenere** i rapporti con la famiglia d'origine del minore, secondo le modalità concordate con i servizi dell'Ente;
- c) **partecipare** alle attività di sostegno all'affidamento, predisposte dai Servizi secondo le modalità ed i tempi specificati nel progetto;
- d) **favorire** il rientro del minore nella famiglia d'origine secondo gli obiettivi definiti nel progetto di affidamento;
- e) **tener conto** della storia familiare del minore e dei suoi valori culturali, sociali e religiosi; tener conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli artt. 330 e 333 del codice civile e delle prescrizioni eventualmente stabilite dall'autorità affidante;
- f) **mantenere** valide condizioni ambientali (igiene, sicurezza e salubrità dell'alloggio), assicurando un livello minimo di autonomia ambientale per ogni minore in affido;
- g) **assicurare** un'attenta osservazione dell'evoluzione del minore in affido, con particolare riguardo alle condizioni psicofisiche ed intellettive, alla socializzazione ed ai rapporti con la famiglia d'origine;
- h) **assicurare** la massima discrezione circa la situazione del minore in affido e della famiglia d'origine;
- i) **evitare** qualsiasi richiesta di denaro alla famiglia del minore in affido.

Art. 56 Le famiglie di origine

Le famiglie d'origine s'impegnano a:

- a) **favorire**, in collaborazione con gli operatori del Servizio Affido Familiare distrettuale e con gli affidatari, il rientro del minore in famiglia;
- b) **rispettare** modalità, orari e durata degli incontri con il minore, definiti nel progetto di affidamento;
- c) **contribuire**, a seconda delle proprie possibilità economiche, alle spese relative al minore;
- d) **evitare** qualsiasi richiesta di denaro alla famiglia affidataria.

Art. 57 Sostegno e promozione dell'affido



A sostegno e promozione dell'affido, il Centro Affidi programma e coordina gruppi di incontro, di auto-aiuto e di formazione per le famiglie affidatarie e le famiglie disponibili e aspiranti all'affidamento.

Il Centro Affidi promuove altresì incontri periodici con le Associazioni delle famiglie affidatarie presenti sul territorio per la verifica sui problemi legati all'affido e per la progettazione di iniziative comuni.

Di questi momenti collettivi verrà tenuta memoria, attraverso relazioni di sintesi, a cura dell'équipe tecnica del Centro Affidi.

Art. 58 Resoconto

Annualmente l'équipe tecnica del Centro Affidi predispone il resoconto del lavoro svolto e il programma per l'anno successivo.

Predisporre, inoltre, in accordo con i singoli comuni momenti di verifica con gli operatori dei Servizi socio-sanitari distrettuali.

TITOLO VII

ISEE

Indicatore della situazione economica di equivalente

ART. 59 OGGETTO


Il presente regolamento disciplina i criteri unificati di vantazione della situazione economica di coloro che richiedono al Comune di Villa Basilica prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.

ART. 60 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

La valutazione della situazione economica equivalente per l'accesso a prestazioni agevolate è determinata con riferimento al nucleo familiare quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva.

L'indicatore della situazione economica equivalente è dato dalla somma tra l'indicatore della situazione reddituale e l'indicatore della situazione patrimoniale, rapportata al parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare.

ART. 61 CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PARAMETRO CORRISPONDENTE ALLA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE



Ai fini del presente regolamento fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica. Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare.

I soggetti a carico ai fini I.R.P.E.F. fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare.

Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.

Il parametro corrispondente alla composizione del nucleo familiare, così come definito al comma precedente, è determinato dalla scala di equivalenza riportata in appresso:

Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

- Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.


- Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore.

- Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%.

Ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, tra gli invalidi con invalidità superiore al 66% vanno compresi i mutilati e gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1° alla 5°.

- Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa. Per genitori e figli devono intendersi i soggetti tra i quali intercorre un rapporto di filiazione legittima, naturale o adottiva.

Si considerano attività di lavoro o di impresa le attività che danno luogo a redditi di lavoro dipendente o assimilati, di lavoro autonomo o d'impresa ai sensi, rispettivamente, degli articoli 46, comma 1, 47, comma 1, lettere a), g) e I), 49, commi 1 e 2, lettere a) e e), e 51 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni.



ART. 62 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE

L'indicatore della situazione reddituale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare i redditi ed i proventi di seguito specificati, riferiti all'anno precedente la presentazione della domanda:

- a) a) il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'art. 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA,
- b) obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini IVA. In caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF risultanti dall'ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori;
- c) i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- d) c) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo, alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
- e) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare secondo quanto indicato al successivo articolo 5.

Dal valore dell'indicatore della situazione reddituale, come determinata ai sensi del comma precedente, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo, fino a concorrenza, per un ammontare massimo di L. 10.000.000=. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato.

ART. 63 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

La situazione patrimoniale del nucleo familiare è determinata sommando, per ciascun componente del nucleo familiare il patrimonio mobiliare ed immobiliare come definito nei commi successivi. Per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente il patrimonio rileva per un coefficiente pari al 20% (venti per cento).

Ai fini della determinazione del patrimonio mobiliare devono essere considerate le componenti di seguito specificate, possedute alla data del 31 dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva:

- a) a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva-
- b) titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui alla lettera a);



- c) c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla di cui alla lettera a);
- d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera a) ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente alla dichiarazione, ad esso più prossimo;
- e) e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di
- f) presentazione della dichiarazione sostitutiva, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
- g) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del D.lgs. 415/96, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera a);
- h) g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera a), nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;
- i) imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera e).

Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione contestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.

Dal valore del patrimonio mobiliare determinato come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a L. 30.000.000. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui all'art. 4.

Ai fini della determinazione del patrimonio immobiliare deve essere considerato il valore dei fabbricati e terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato. Dal valore così determinato si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile, fino a concorrenza del suo valore come sopra definito.

Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà in alternativa alla detrazione per il debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di lire 100.000.000.



La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione di cui all'ari. 4.

Il patrimonio mobiliare ed immobiliare rileva in capo alle persone fisiche titolari di diritti di proprietà o reali di godimento.

ART. 64 MODALITÀ ATTUATIVE

Il richiedente la prestazione o il servizio deve presentare, unitamente alla domanda una dichiarazione sostitutiva, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le informazioni necessario per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente.

Il richiedente dichiarerà altresì di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tale fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio.

Il richiedente la prestazione presenta un'unica dichiarazione sostitutiva a norma della legge del 4.1.1968 n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, di validità annuale, concernente le informazioni necessario per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente. E' lasciata facoltà al cittadino di presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo I.S.E.E. del proprio nucleo familiare.

Gli effetti della nuova dichiarazione decorrono dalla data di presentazione della stessa.

Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati presenterà, se già in suo possesso la certificazione attestante la situazione economica dichiarata in luogo della dichiarazione.

La domanda dovrà essere redatta su apposito modello predisposto e fornito per lo scopo dal Comune. La dichiarazione sostitutiva dovrà essere prodotta secondo lo schema del modello ministeriale.

La dichiarazione sostitutiva di cui sopra dovrà essere presentata al Servizio Sociale; il richiedente potrà avvalersi di apposita consulenza presso l'Ufficio Ragioneria del Comune per la compilazione e dove potrà essere richiesta la certificazione attestante la situazione economica dichiarata.

Per ogni singolo servizio o prestazione, dovranno essere determinate, con appositi regolamenti, le singole tariffe entro le quali poter usufruire delle eventuali agevolazioni e/o servizi.

ART. 65 INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SU I DIRITTI DEL DICHIARANTE

I dati personali acquisiti con la dichiarazione sostitutiva:



- a) devono essere forniti necessariamente per determinare la situazione economica del nucleo del dichiarante, secondo i parametri riportati nella relativa certificazione, ai sensi del decreto legislativo n. 109 del 1998 e successive integrazioni introdotte dal D.Lgs. n. 130 del 3.5.2000;
- a) b) sono raccolti dal Comune ed utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare le prestazioni sociali agevolate, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza di cui alla legge 31.12.1996 n°675 e successive modificazioni;
- b) possono essere scambiati tra altri Enti o comunicati al Ministero delle finanze e alla Guardia di Finanza per i controlli previsti, nonché all'INPS.

Il dichiarante può rivolgersi in ogni momento al Servizio Sociale che ha erogato le prestazioni sociali agevolate, dove ha presentato la dichiarazione, per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento, se trattasi di violazione di legge (art 13 della legge n.675 del 1996).

ART. 66 COMPETENZE

Le agevolazioni saranno concesse con determinazione del responsabile dell'Ufficio cui è affidato il servizio, previo accertamento della sussistenza di tutte le altre condizioni previste dalle norme regolanti il servizio stesso.

Gli uffici erogatori, ai quali compete la fissazione dei requisiti per fruire di ciascuna prestazione, possono prevedere, ai sensi dell'art.59, comma 52, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, accanto all'indicatore della situazione economica, modalità integrative di valutazione sulla base di specifici regolamenti.

Spetta altresì al responsabile del servizio espletare tutte le funzioni di controllo circa la veridicità delle dichiarazioni presentate.

ART. 67 CONTROLLI

Per le funzioni di controllo, di cui all'art. precedente, il responsabile del servizio potrà richiedere la documentazione necessaria.

Il comune stipulerà convenzioni o protocolli di intesa operativi preferibilmente con la guardia di finanza e/o altri soggetti privati autorizzati per l'effettuazione dei controlli stessi.

I controlli sulle dichiarazioni ISEE possono essere effettuati anche tramite lo scambio di dati ed informazioni con altre pubbliche amministrazioni.

Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge per perseguire il mendacio, il competente settore del Comune adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare i benefici concessi. I controlli dovranno essere effettuati a campione nella misura minima del 5% sulla base di specifico regolamento attuativo. I risultati dei controlli dovranno essere oggetto di comunicazione al Consiglio Comunale almeno una volta all'anno.



ART. 68 NORME DI RINVIO

Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate troveranno immediata applicazione ai fini dell'accesso alle prestazioni comunali agevolate. In tali casi, in attesa della formale eventuale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa e i regolamenti attualmente in vigore.

ART. 69 PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento, ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.



ALLEGATI

Tab. A QUOTE DI CONTRIBUZIONE ASSISTENZA DOMICILIARE

ISEE		CONTRIBUZIONE ORARIA
Fino a	£ 12.000.000	ESENTE
Da	£ 12.000.001 a £ 16.000.000	£ 3.000
Da	£ 16.000.001 a £ 20.000.000	£ 6.000
Da	£ 21.000.001 a £ 26.000.000	£ 10.000
Da	£ 26.000.001 a £ 32.000.000	£ 15.000
Da	£ 32.000.001 a £ 40.000.000	£ 20.000
	Superiore a £ 40.000.001	£ 25.000

Tab. B QUOTE DI CONTRIBUZIONE TELEASSISTENZA


ISEE	fino a 12.000.000	da 12.000.001 a 25.000.000	REDDITO SUPERIORE
CONTRIBUZIONE MENSILE	ESENTE	£ 25.000	£ 50.000

Tab. C QUOTE CONTRIBUZIONE CENTRO DIURNO

Quota Mensile in percentuale sulla tariffa

ISEE	Con assegno di accompagnamento	<input type="checkbox"/> Senza assegno di accompagnamento
		<input type="checkbox"/> Familiari
fino a £ 12.000.000	ESENTE	Esente
Da £ 12.000.001 a £ 16.000.000	10%	5%
Da £ 16.000.001 a £ 20.000.000	20%	10%
Da £ 21.000.001 a £ 26.000.000	30%	15%
Da £ 26.000.001 a £ 32.000.000	40%	20%
Da £ 32.000.001 a £ 40.000.000	50%	25%
Da £ 40.000.001 a £ 45.000.000	60%	30%
Da £ 45.000.001 a £ 50.000.000	70%	35%
Da £ 50.000.001 a £ 60.000.000	80%	40%
Da £ 60.000.001 a £ 70.000.000	90%	45%
Superiore a £ 70.000.001	100%	50%

I Pasti sono da conteggiare a parte




Tab. D QUOTA CONTRIBUZIONE STRUTTURE RESIDENZIALI ANZIANI

ISEE	QUOTA DI CONTRIBUZIONE MENSILE
fino a £ 12.000.000	ESENTE
Da £ 12.000.001 a £ 14.000.000	£ 50.000
Da £ 14.000.001 a £ 16.000.000	£ 70.000
Da £ 16.000.001 a £ 18.000.000	£ 90.000
Da £ 18.000.001 a £ 20.000.000	£ 120.000
Da £ 20.000.001 a £ 23.000.000	£ 150.000
Da £ 23.000.001 a £ 26.000.000	£ 200.000
Da £ 26.000.001 a £ 29.000.000	£ 280.000
Da £ 29.000.001 a £ 32.000.000	£ 360.000
Da £ 32.000.001 a £ 36.000.000	£ 450.000
Da £ 36.000.001 a £ 40.000.000	£ 550.000
Da £ 40.000.001 a £ 45.000.000	£ 700.000
Da £ 45.000.001 a £ 50.000.000	£ 850.000
Da £ 50.000.001 a £ 60.000.000	£ 1.100.000
Da £ 60.000.001 a £ 70.000.000	£ 1.400.000
Da £ 70.000.001 a £ 80.000.000	£ 1.800.000
Superiore a £ 80.000.000	Sino a concorrenza retta intera

Il contributo viene ridotto del 50% per i generi e nuore, suoceri e suocere, fratelli e sorelle, solo se chiamati a partecipare alla spesa, così come previsto nell'articolo 33 del presente regolamento.

Tab. E QUOTA CONTRIBUZIONE STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI MINORI

ISEE	QUOTA DI CONTRIBUZIONE MENSILE
fino a £ 12.000.000	ESENTE
Da £ 12.000.001 a £ 14.000.000	£ 50.000
Da £ 14.000.001 a £ 16.000.000	£ 70.000
Da £ 16.000.001 a £ 18.000.000	£ 90.000
Da £ 18.000.001 a £ 20.000.000	£ 120.000
Da £ 20.000.001 a £ 23.000.000	£ 150.000
Da £ 23.000.001 a £ 26.000.000	£ 200.000
Da £ 26.000.001 a £ 29.000.000	£ 280.000
Da £ 29.000.001 a £ 32.000.000	£ 360.000
Da £ 32.000.001 a £ 36.000.000	£ 450.000
Da £ 36.000.001 a £ 40.000.000	£ 550.000
Da £ 40.000.001 a £ 45.000.000	£ 700.000
Da £ 45.000.001 a £ 50.000.000	£ 850.000
Da £ 50.000.001 a £ 60.000.000	£ 1.100.000
Da £ 60.000.001 a £ 70.000.000	£ 1.400.000
Superiore a £ 70.000.000	Sino a concorrenza dell'80% della retta



 OGGETTO: "REGOLAMENTO DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI DI PROTEZIONE SOCIALE - APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

nello spirito dei principi fondamentali sanciti dalla Costituzione, nel riquadro delle funzioni e dei compiti attribuiti ai Comuni dal DPR n. 616/77 e dal D.Lgs. n. 267/2000, secondo le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale in ambito sociale, il Comune riconosce un valore strategico alle proprie competenze in materia di assistenza e protezione sociale;

l'Amministrazione comunale intende programmare, gestire e sviluppare tali competenze in modo coordinato con gli altri Enti del territorio promuovendo la costituzione di reti di protezione sociale, nei limiti delle proprie risorse di bilancio;

a tal fine il Comune regola gli interventi e i servizi rivolti alla protezione e alla promozione sociale di tutti i cittadini in situazione di bisogno e/o di esclusione sociale, garantendo aiuti transitori e mirati che tendano a rafforzare le competenze dei soggetti destinatari e quelle del gruppo di appartenenza, nell'ottica di una sufficiente autonomia o, in via subordinata, del contenimento del disagio;

tali interventi devono altresì garantire il rispetto della dignità della persona e la riservatezza sulle informazioni che la riguardano;

con il "Regolamento degli interventi e dei servizi di protezione e promozione sociale", il Comune intende disciplinare gli interventi e i servizi in questo ambito;

nell'intento di disciplinare in modo uniforme per tutti i cittadini dei Comuni della Piana tali interventi e servizi, il predetto regolamento è stato approvato dalla Conferenza dei Sindaci della Piana di Lucca nella seduta del 20/4/2001, e viene proposto all'approvazione dei Consigli comunali dei Comuni della Piana di Lucca;

VISTI:

il parere favorevole espresso sul Regolamento dalla Commissione comunale per gli interventi sociali, in data 14/09/2001;

la L.R.T. n. 72/1997 "Organizzazione e programmazione di un sistema di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio - assistenziali e socio - sanitari integrati";

la legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

il DPR n. 616/1977;

il D.Lgs. n. 267/2000;

la Legge 184/83 sull'Affidamento Familiare e successive modifiche;

il D. Lgs. n. 109/1998, che definisce criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51 della Legge 27.17.1997, n. 449;

il D.P.C.M. n. 221/1999 "Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate";

D. Lgs. n. 130/2000, "Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31.03.1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate";

PRETENDUTO di poter provvedere in merito;

CONSIDERATO che la materia del presente atto rientra tra le ipotesi contemplate dall'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, per le quali sussiste una competenza esclusiva di questo Collegio;

VISTO il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la Legge Regionale n. 31/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano

DELIBERA

L. di approvare il "Regolamento degli interventi e dei servizi di protezione e promozione sociale", composto di n. 69 articoli e da n. 5 tab, che allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

successivamente il

CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi espressi per alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione urgente e immediatamente eseguibile.

COMUNE DI VILLA BASILICA
PROVINCIA DI LUCCA

COMUNE DI VILLA BASILICA
(Prov.di Lucca)

T.U. DECR. LEG.VO 18/08/2000 N.267 - PARERI RELATIVI ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE di

- GIUNTA COMUNALE
- CONSIGLIO COMUNALE

N° 48 del 27-9-2001

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEGLI INTERVENTI E
DEI SERVIZI DI PROTEZIONE E PROMOZIONE SOCIALE

AREA AMMINISTRATIVA

Ai sensi e per gli effetti dell'Art.49 del T.U. Decr. Leg.vo n.267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di Deliberazione di cui in oggetto.

Adi _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA



AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Con il parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'Art.49 del T.U. Decr. Leg.vo n.267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di Deliberazione di cui sopra.

Adi _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO - FINANZIARIA

Delibera n. 48 del 27.9.2001

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Geom. Marco Ansaldi

[Signature]



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Francione Fernando

[Signature]

Copia della presente deliberazione è stata, e pubblicata all' Albo Pretorio dal 29 SET 2001 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario *[Signature]*
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fernando Francione

La presente deliberazione è stata pubblicata all' Albo Pretorio dal 29/9/2001 al 15/10/2001 senza opposizioni né reclami.

Il Segretario *[Signature]*
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fernando Francione

Copia inviata al Co.Re.Co in data 29 SET. 2001 Prot. n. 6578
Ricevuta il 2-10-2001 Prot. n. 3827

- Richiesta chiarimenti o elementi integrativi di giudizio: nota n. _____ in data _____
- Richiesta evasa con atto/nota n. _____ in data _____
- Ricevuta dal CO.RE.CO. in data _____

La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva per:

- decorso del termine di 30 giorni dalla ricezione senza provvedimento del Co.Re.Co. ai sensi Art. 134 c.1 T.U. D.Leg.vo N. 267/2000.
- Comunicazione del Co.Re.Co n. _____ in data _____ di non aver riscontrato Vizi di legittimità.
- Decorso del termine di 10 giorni ai sensi dell'art. 134 comma 3 del T.U. D.Leg.vo n. 267/2000
- Ai sensi Art. 133 c.2 T.U. D.leg.vo N. 267/2000 per decorrenza termini dopo chiarimenti

Li, 5 NOV. 2001

IL SEGRETARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Fernando Francione

[Signature]

La su estesa deliberazione è stata annullata dal Co.Re.Co con decisione N. _____ in seduta del _____

Li, _____

Il Segretario
Dr. Francione Fernando